

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1526**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MARINI Giulio**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2007**

---

Riconoscimento in favore dei partecipanti  
alla seconda guerra mondiale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1995, in forma solenne, ed in tutta Europa, è stato celebrato il cinquantenario della fine della seconda guerra mondiale.

Durante le manifestazioni sono stati esaltati il sacrificio e gli atti di eroismo di coloro che tutto hanno dato senza nulla chiedere e di coloro che nel corpo e nello spirito portano ancora i segni delle ferite e dei patimenti subiti durante la lotta per la conquista della libertà e della democrazia. Altri paesi hanno concesso particolari onorificenze e benemerenze a coloro che hanno combattuto per la Patria.

Anche l'Italia, nel 1968, dopo cinquant'anni dalla fine della Guerra, ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto (legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni) per i combattenti della prima guerra mondiale, mentre per i combattenti del secondo conflitto mondiale sono state spese solo belle parole ma nessun riconoscimento ufficiale per il contributo di sangue e di gloria per liberare il patrio suolo.

Per motivi di equità e di giustizia dobbiamo attribuire ai combattenti della seconda

guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello concesso ai cavalieri di Vittorio Veneto.

L'onorificenza che proponiamo vuole testimoniare la riconoscenza della Nazione a coloro che hanno servito in armi, e non, il Paese, pagando, spesso con la vita, per non venire meno al sacro dovere della difesa della Patria.

Con questo atto lo Stato salderebbe un debito nei confronti di coloro che hanno dato un determinante contributo per porre le fondamenta della odierna realtà sociale, economica e costituzionale.

Per i motivi sopra esposti, siamo certi, onorevoli colleghi, di avere il vostro incondizionato appoggio affinché la proposta diventi legge in tempi brevissimi. Non si propongono indennità o vitalizi, ma si dà facoltà al Governo di concedere, con proprio decreto, un eventuale vitalizio.

Desideriamo sottolineare che nelle passate legislature XIII e XIV erano stati presentati analoghi disegni di legge. Auspichiamo pertanto che nel corso di questa l'iniziativa si concretizzi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri del Tricolore, d'ora in poi denominato «Ordine», comprendente l'unica classe di cavaliere.

2. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai decorati al valor militare, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra, agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, ai profughi per il trattato di pace che hanno beneficiato della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, nonché ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di gratitudine ed apprezzamento rilasciato dai Comandi alleati.

## Art. 2.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

## Art. 3.

1. Il capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale di grado corrispondente, che lo presiede, da un rappresentante dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché da un rappresentante delle seguenti associazioni: Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nelle formazioni regolari delle Forze armate, Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale partigiani d'Italia, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Associazione libero comune di Fiume in esilio. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico dello Stato.

## Art. 4.

1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

## Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-

2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Governo è autorizzato a concedere ai Cavalieri del Tricolore il vitalizio e la medaglia ricordo come previsto dalla normativa vigente per i Cavalieri di Vittorio Veneto.

#### Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e le sue disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.





